

Obbligazioni svalutate in base ai principi contabili

Correttivo fiscale

La novità, in sostituzione della legge di Bilancio, dal bilancio 2026

Le immobilizzazioni sono dedotte solo con il realizzo

Marco Piazza

Sia per le imprese Oic sia per le imprese Ias/Ifrs, la valutazione delle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa iscritte nell'attivo circolante operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili assume rilievo ai fini della determinazione dell'imponibile.

Le svalutazioni dei titoli immobilizzati, invece, assumono rilievo solo nel momento in cui viene realizzata la perdita per effetto della cessione del titolo a titolo oneroso o risarcimento.

Questi saranno i principi fiscali regolatori, in materia di valutazione dei titoli in serie o di massa diversi dalle azioni e strumenti finanziari assimilati, quando sarà definitivamente approvato il decreto legislativo cosiddetto "correttivo omnibus" presentato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno.

Compromesso tra semplificazione e certezza del diritto

Si tratta di un buon compromesso fra l'esigenza di semplificazione, che non può essere conseguita se non avvicinando il più possibile i criteri di determinazione del reddito imponibile a quelli di redazione del bilancio (derivazione rafforzata); e quelle di certezza del diritto e protezione del gettito fiscale.

Attraverso la sostituzione del comma 4 dell'articolo 94 del Testo

unico, vengono eliminati i limiti di deducibilità alle svalutazioni delle obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa diversi dalle partecipazioni e strumenti finanziari assimilati che erano stati introdotti con la legge 199/2025.

Si ricorderà che il comma 4 dell'articolo 94, come modificato dall'articolo 1, comma 130, lettera a) della legge di Bilancio per il 2026 aveva stabilito un valore "minimo", in caso di titoli iscritti nel circolante o fra le immobilizzazioni, così concepito:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Appariva irragionevole sia la richiesta di calcolare il valore minimo in base ad una media semestrale (tra l'altro anche per i titoli del circolante), sia l'aggancio della valutazione dei titoli non quotati (categoria estremamente eterogenea, comprensiva fra l'altro di tutti gli Oic diversi dagli Etf) ad un parametro poco significativo qual è l'andamento generale del Mot italiano.

Addio al «valore normale»

La soluzione adottata nel correttivo è anche migliorativa rispetto alla versione precedente alla legge 199/2025 perché, per i titoli non negoziati in mercati regolamentati non si fa più riferimento al «valore normale di cui all'articolo 9, comma 4, lett. c)», - concetto che ha spesso dato luogo a interpretazioni discordanti - ma al valore iscritto in bilancio in base a corretti principi contabili. I principi contabili sia nazionali (Oic 20) sia soprattutto internazionali (Ifrs 13) regolano la materia in modo estremamente tecnico e dettagliato. Ciò dovrebbe attenuare il rischio di incomprensioni fra fisco e contri-

buenti. Anche perché, come fa presente il paragrafo 7 delle "Motivazioni a base delle decisioni assunte" dell'Oic 11 laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'Oic 11, e non vi siano altri Oic applicabili in via analogica si può fare riferimento al principio internazionale. A ciò vanno aggiunte le dettagliate regole della banca d'Italia sulla formazione del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari Saranno evitate controversie in caso di svalutazione di Oic iscritti nel circolante specie se si tratta di fondi quotati o che pubblicano il Nav quotidianamente o a frequenze ravvicinate.

Il contraltare di questa semplificazione è il divieto di dedurre eventuali svalutazioni di titoli immobilizzati fino al momento di effettivo realizzo della perdita (nuovo articolo 101, comma 2). Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il che significa che quelle introdotte con la legge 199/2025 devono considerarsi come mai entrate in vigore.

Va tenuto presente che per i soggetti Oic i principi contabili vietano di rivalutare i titoli del circolante o immobilizzati al di sopra del loro costo d'acquisto o sottoscrizione. Possono solo essere iscritte "riprese di valore", in caso di precedenti svalutazioni venute meno. Queste riprese di valore, per le immobilizzazioni finanziarie, saranno tassabili solo se relative a svalutazioni dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, perché le successive svalutazioni non saranno più deducibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

